

ANALISI DEI TESTI DELLA PAC POST 2020 CONCORDATI DOPO I NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI E REVISIONE DEL REGOLAMENTO 1151/12 SUI SISTEMI DI QUALITÀ

Le precedenti analisi e posizioni dell'AREPO possono essere trovate qui: [PAC post 2020 \(I\)](#); [PAC post 2020 \(II\)](#); [PAC post 2020 \(III\)](#)

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: Francesca Alampi, Policy officer info@arepoquality.eu

INTRODUZIONE

Il 1° giugno 2018, la Commissione europea ha pubblicato le [proposte legislative](#) per i seguenti tre regolamenti al fine di avviare il processo legislativo per la futura politica agricola comune (PAC):

1. **Piani strategici della PAC** (pagamenti diretti, sviluppo rurale e programmi di sostegno settoriale);
2. **Regolamento orizzontale** (finanziamento, gestione e monitoraggio); e
3. **Regolamento di modifica** (modifiche al Reg. OCM 1308/13, al Reg. 1151/12 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, al Reg. 251/14 sulle IG per il vino aromatizzato, tra gli altri).

A settembre 2018, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo (PE) ha iniziato a lavorare attivamente sulla sua posizione e alla fine ha votato due delle tre relazioni l'1 e il 2 aprile 2019: **Regolamento modificativo, 2018/0218(COD)** e **Piani strategici della PAC, 2018/0216(COD)**. I testi approvati dalla commissione AGRI non sono stati sottoposti a votazione in plenaria, per dare alla successiva commissione AGRI del PE, risultante dalle elezioni europee del 2019, la possibilità di riprendere il lavoro sulla PAC post-2020 e contribuire ai progetti di relazione.

In **collaborazione con oriGIn**, l'AREPO ha sviluppato e adottato **una posizione comune e una strategia di lobbying sulla PAC** per difendere insieme le Indicazioni Geografiche a livello europeo. In linea con le posizioni e le analisi delle nostre due associazioni, sono stati proposti degli emendamenti per rafforzare la posizione delle IG nello sviluppo rurale e negli interventi settoriali e la loro protezione nei regolamenti pertinenti (clicca qui per trovare il testo in [EN](#), [ES](#), [FR](#)).

Il 23 ottobre 2020, il Parlamento europeo ha votato in plenaria i tre testi legislativi riguardanti la PAC, approvando così la sua posizione sul tema prima dei triloghi con il Consiglio.

Dopo una fase di negoziazione molto intensa, i colegislatori hanno raggiunto un accordo alla fine di giugno 2021.

La Commissione AGRI del PE ha espresso il suo voto per approvare i testi finali della PAC post-2020 il 9 settembre 2021, su cui tutto il PE dovrà votare durante la plenaria di Novembre 2021.

L'analisi che segue riguarderà i testi finali dei **piani strategici della PAC** e del **regolamento di modifica dell'OCM**, come risultanti dai negoziati interistituzionali terminati nel giugno 2021. In particolare, si concentrerà sugli emendamenti approvati riguardanti il **sistema delle IG**, al fine **di fornire una panoramica delle disposizioni pertinenti, nonché di porre l'accento sul contributo che la strategia AREPO-oriGIn ha dato durante il processo e i principali risultati raggiunti.**

Per concludere, una breve sezione affronterà le richieste non incluse nei testi finali concordati.

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA STRATEGIA COMUNE AREPO-ORIGIN

1. REGOLAMENTO DI MODIFICA DELL'OCM

NUOVE OPPORTUNITÀ PER I SISTEMI DI QUALITÀ NEL REGOLAMENTO SULL'OCM

Il nuovo regolamento OCM intende **rafforzare la regolamentazione del mercato e la gestione delle crisi.**

Concentrandosi sulle IG, l'elemento più rilevante è l'**estensione dello strumento di regolamentazione dell'offerta** (già esistente per il formaggio DOP/IGP, il prosciutto e il vino) **a tutti i prodotti DOP e IGP** (articolo 166a).

Si tratta di un'evoluzione positiva per i settori che non erano finora coperti e che è stata richiesta da diversi rappresentanti dei produttori AREPO. Con l'introduzione di un nuovo articolo, le flessibilità e le specificità attualmente concesse ai produttori di formaggio e di prosciutto rimangono intatte.

SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLE IG

Per quanto riguarda la semplificazione del sistema delle IG, molte delle richieste di AREPO e origIn sono state incluse nel testo finale. In particolare, le principali disposizioni riguardanti la revisione del regolamento 1151/12 sui sistemi di qualità sono le seguenti:

1. **L'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 è esteso ai vini aromatizzati** in considerazione del numero limitato di registrazioni di indicazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014;
2. Rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea, il testo finale reintroduce il **fattore umano come caratteristica obbligatoria per definire una DOP**, sia per il vino che per i prodotti alimentari;
3. Per quanto riguarda i **disciplinari dei prodotti DOP e IGP**, si introduce la possibilità, **se del caso**, di **limitare i dettagli relativi al fattore umano come legame della qualità a un particolare ambiente geografico** a una descrizione della gestione del suolo e del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualsiasi altro contributo umano rilevante al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico. Questo riguarda principalmente i vini o alcuni prodotti agricoli freschi (ad esempio la frutta) che sono poco o per nulla trasformati, perché le loro specificità derivano principalmente da fattori naturali, mentre il contributo dei fattori umani alla qualità e alle caratteristiche del prodotto può essere meno specifico;
4. Inoltre, i disciplinari **possono contenere una descrizione del contributo** della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica **allo sviluppo sostenibile**;
5. **Allinea la definizione di denominazione d'origine e di indicazione geografica con quella data a livello internazionale nell'accordo di Lisbona**. Inoltre, la definizione di **indicazione geografica è armonizzata con quella di denominazione d'origine**, chiarendo la posizione delle IGP il cui nome non è legato al nome della regione;
6. **Il testo concordato estende la portata della protezione per tutti i prodotti IG**, comprese le merci in transito e vendute attraverso mezzi di commercio elettronico, in particolare contro l'**abuso della loro reputazione**;
7. Rafforza il sistema di protezione del vino IG, quando il vino è utilizzato come ingrediente in un prodotto alimentare. Questo tipo di disposizione esiste già nel regolamento 1151/2012 sui sistemi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
8. Per quanto riguarda il ruolo della Commissione nell'esame della domanda di registrazione della IG, esso è limitato al controllo che non ci siano **errori manifesti**, al fine di assicurare che le domande contengano le informazioni richieste, siano prive di errori sostanziali evidenti, che la motivazione presentata sostenga la domanda, e che il diritto dell'Unione e gli interessi delle parti interessate al di fuori dello Stato membro della domanda e al di fuori dell'Unione siano presi in considerazione.
9. **La procedura di opposizione è stata semplificata**. Consisterà in una **dichiarazione motivata** da presentare alla Commissione europea entro 3 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
10. La modifica più rilevante proposta è la **semplificazione della procedura di approvazione degli emendamenti**. Il testo legislativo introduce una distinzione tra **emendamenti dell'Unione e emendamenti standard**.

Un emendamento dell'Unione, che richiede una procedura di opposizione a livello dell'Unione, è un emendamento che:

- (a) include un cambio di nome;
- (b) rischia di annullare i legami tra la qualità o le caratteristiche dei prodotti IG e il suo particolare ambiente geografico con i suoi fattori naturali e umani intrinseci;
- (c) riguarda una specialità tradizionale garantita; o
- (d) comporta nuove restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Qualsiasi altra modifica dei disciplinari è una **modifica standard, da trattare a livello di Stato membro**. In linea con il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono responsabili dell'approvazione degli emendamenti standard, mentre la CE dovrebbe mantenere il potere di approvare le modifiche dell'Unione ai disciplinari di produzione.

L'esame della domanda **si concentra sulla modifica proposta**. Se del caso, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.

RICHIESTE NON INCLUSE NEL TESTO FINALE

1. PIANI STRATEGICI DELLA PAC

NELLO SVILUPPO RURALE I SISTEMI DI QUALITÀ SONO INCLUSI NEL TIPO DI MISURA "COOPERAZIONE".

Nel quadro dei piani strategici della PAC, gli Stati membri possono scegliere di sostenere i **sistemi di qualità nell'ambito del tipo di intervento "cooperazione"**.

La strategia dell'AREPO e di OriGIn si è concentrata sul chiarimento e la definizione delle possibili azioni sulle IG consentite da questo tipo di misura. In particolare, la nostra strategia comune mirava a:

1. **chiarire che** sotto il tipo di misura di cooperazione è **possibile** attuare misure sia per **promuovere che per istituire sistemi di qualità**. Il **testo risultante dall'accordo interistituzionale include anche il sostegno alle attività di informazione sui sistemi di qualità**.
2. **reintrodurre il sostegno ai costi di certificazione** sotto il tipo di misura "cooperazione". **Il sostegno ai costi di certificazione non è stato incluso nel testo finale**.
3. **chiarire che i gruppi di produttori come definiti dall'articolo 45 del regolamento 1151/12 possono essere beneficiari di misure per promuovere i sistemi di qualità** così come di altre forme di sostegno alla cooperazione/organizzazione collettiva, sotto il tipo di misura "cooperazione". **Il testo finale non ha incluso questo ulteriore chiarimento**.
4. **includere un programma sub-tematico per i sistemi di qualità per i prodotti agricoli**: un programma orizzontale che utilizza diverse misure per sostenere i sistemi di qualità per i prodotti agricoli e alimentari potrebbe aiutare ad affrontare contemporaneamente le esigenze locali specifiche (vedi per esempio l'attuale programma sub-tematico per i giovani agricoltori, le piccole filiere e le zone di montagna nell'art. 7, Reg. (UE) n. 1305/2013). **Il testo finale non ha incluso questa proposta**.

Inoltre, i gruppi di produttori riconosciuti dal regolamento 1151/12 sono ancora esclusi come beneficiari dei programmi operativi. I nostri emendamenti su questo punto avevano l'obiettivo **di estendere il diritto di realizzare interventi in "altri settori" alle associazioni di produttori di IG riconosciute dal regolamento 1151/12**.

2. REGOLAMENTO DI MODIFICA OCM

L'estensione della portata della protezione **per tutti i prodotti IG**, compresi i beni in transito e venduti attraverso mezzi di commercio elettronico, avrebbe potuto andare oltre includendo la **protezione dei nomi di dominio** che possono causare confusione, in tutto o in parte, con un nome protetto.



Settembre 2021

AREPO e oriGIn hanno presentato questo emendamento, approvato anche dal Parlamento europeo con il voto espresso in plenaria nell'ottobre 2020, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di protezione delle indicazioni geografiche su Internet in aggiunta alla legislazione esistente. Tuttavia, **non è stato incluso nel testo finale** perché riguarda una materia solo parzialmente di competenza dell'UE o degli Stati membri. Gli Stati membri non hanno alcun ruolo nella registrazione dei nomi di dominio che avviene a livello globale.